


Prenota appuntamento


Disdici appuntamento

Chiamaci 800.90.96.96

Contatti e assistenza

Trova l'ufficio





Norme generali e aliquote

Ultimo aggiornamento: 12/12/2020

Come si calcola il fatturato imponibile Iva

L'imposta sul valore aggiunto si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate. In generale, l'impresa è tenuta ad addebitare l'imposta nei confronti del cliente e a versarla all'Erario. Contestualmente ha diritto a detrarre dall'imposta dovuta l'Iva pagata ai fornitori per i propri acquisti. La liquidazione e il versamento dell'Iva dovuta avvengono con cadenza mensile o trimestrale.

Il fatturato Iva di un'impresa (di un'arte o di una professione) si definisce "volume d'affari" ed è formato dalla somma dell'imponibile delle cessioni di beni e prestazioni di servizi che il soggetto effettua, registra o è tenuto a registrare in un anno solare. Nel volume d'affari rientrano principalmente le operazioni imponibili Iva, le operazioni non imponibili e le operazioni esenti.

In genere, l'Iva è dovuta solo sulle operazioni imponibili e si applica con aliquote proporzionali diverse a seconda della tipologia di operazione effettuata.

Tenuta dei registri delle operazioni soggette a Iva

I registri Iva obbligatori sono:

- il registro delle fatture emesse
- il registro degli acquisti.

I soggetti che utilizzano il libro giornale (imprenditori) o il libro cronologico (professionisti) possono scegliere di non tenere i registri Iva se annotano le stesse informazioni sugli altri registri.

Nel **registro delle fatture emesse** l'operatore deve registrare tutte le fatture che emette. Per ciascuna fattura vanno indicati:

- il numero progressivo
- la data di emissione
- i dati del cliente
- l'ammontare dell'imponibile e dell'imposta distinti secondo l'aliquota applicata.

Vanno inoltre effettuate altre registrazioni, per esempio le autofatture per gli acquisti da soggetti non residenti.

È possibile anche una registrazione cumulativa, ovvero la registrazione di un unico documento riepilogativo di fatture di importo unitario inferiore a 300 euro emesse nel corso di un mese solare.

Dal 1° gennaio 2019, le operazioni tra soggetti residenti o stabiliti in Italia sono effettuate con la fatturazione elettronica . Gli operatori Iva in regime di contabilità semplificata che emettono solo fatture e che si avvalgono dei dati che l'Agenzia delle Entrate mette loro a disposizione sono esentati dall'obbligo di tenere i registri Iva.

Dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano "commercio al minuto e attività assimilate" non obbligati all'emissione della fattura (come commercianti, artigiani, gestori di alberghi, ristoratori) certificano i corrispettivi giornalieri tramite memorizzazione e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate. Questi soggetti, quindi, non sono più tenuti al registro dei corrispettivi, in cui veniva annotato l'importo complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso giorno.

Nel **registro Iva acquisti** l'impresa annota le fatture di acquisto, le bollette doganali, le fatture di acquisti intracomunitari (cioè da fornitori stabiliti in altri Paesi Ue ricevuti da propri fornitori per beni e servizi relativi alla propria attività). L'iscrizione dei documenti contabili sul registro Iva acquisti è necessaria per poter beneficiare della detrazione dell'Iva sugli acquisti, che spetta in base alla tipologia di beni e servizi acquistati.

Aliquote Iva

In Italia l’aliquota ordinaria Iva è del **22%**.

Sono previste, inoltre, delle aliquote ridotte per specifici beni e servizi:

- **4%**, per esempio per alimentari, bevande e prodotti agricoli
- **5%**, per esempio per alcuni alimenti
- **10%**, per esempio per la fornitura di energia elettrica e del gas per usi domestici, i medicinali, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per specifici beni e servizi.

L’elenco completo dei beni a cui si applicano aliquote ridotte è contenuto nella tabella A parte II, parte II-bis e parte III del DPR n. 633/1972 .

Questa pagina fa parte del portale **Your Europe** della Commissione europea.



This webpage is part of an EU quality network

Hai trovato quello che cercavi?
Aiutaci a migliorare

Link correlati

Vat in Italy – English version